

Codice A1906A

D.D. 14 ottobre 2020, n. 320

**L.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 - Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO).
Proponenti Società ALLARA S.p.A. e SACCONA s.n.c. M1883T**



ATTO DD 320/A1906A/2020

DEL 14/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: L.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 – Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO). Proponenti Società ALLARA S.p.A. e SACCONA s.n.c. M1883T

Considerato che:

il sig. Giuseppe Balbo, in qualità di legale rappresentante della Società ALLARA S.p.A., con sede legale in Strada Frassineto Po n. 42, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 00414250068, in data 10 febbraio 2020 con nota prot. n. 1064/A1906A, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 23/2016, istanza per la proroga dell'autorizzazione 7/2010 del Comune di Caselette del 19 febbraio 2010, per la coltivazione della cava sita in località Cascina Grangetta del Comune di Caselette, per un periodo di 5 anni;

la proroga viene richiesta in associazione di impresa con la società SACCONA s.n.c., con sede legale in via del Fanghetto n. 6, 10072 Caselle Torinese (TO), P.IVA 05908100018, anch'essa titolare della precedente autorizzazione;

l'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia è normato dalle l.l.r.r. 23/2016 e 44/2000;

il sito è ricompreso nella "Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia" istituita con la legge regionale 3 agosto 2011, n. 16, Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità;

il sito è ricompreso nel "Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso" ed è sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 a seguito della DGR 37-227 del 4 agosto 2014 con la quale il suddetto è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art 136 comma 1 lettera c) del D.lgs 42/2004.

Visti:

l'atto autorizzativo n. 7/2010 del Comune di Caselette, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'attività estrattiva ed alla contestuale realizzazione degli interventi di recupero ambientale, fino al 18 febbraio 2020;

l'autorizzazione paesaggistica n. 18/2020 dell' 8 ottobre 2020 rilasciata dal Comune di Caselette ai sensi del d.lgs 42/2004 con scadenza in data 7 ottobre 2025;

Valutato che:

a seguito di sopralluogo al sito estrattivo espletato in data 15 giugno 2020 è emerso che non sono ancora incominciati i lavori di coltivazione, e lo stato dei luoghi è conforme a quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza di proroga oggetto della presente determinazione;

Considerato che:

le Società ALLARA S.p.A. e SACCONA s.n.c. sono titolari dell'autorizzazione alla coltivazione della cava rilasciata dal Comune di Caselette con atto n. 7/2010 del 19 febbraio 2010;

l'istanza di proroga di 5 anni è funzionale al completamento dei lavori già previsti dal progetto autorizzato.

Da quanto sopra esposto, l'approvazione dell'istanza per la proroga dell'autorizzazione per la cava in località Cascina Grangetta del Comune di Caselette, richiesta per i lavori già previsti dal progetto autorizzato, avviene a seguito della:

- valutazione positiva dei criteri previsti all'art. 19 comma 5 e 7 della l.r. 23/2016;
- accertamento della conformità dei luoghi a quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza di proroga;
- verifica che il progetto dei lavori ancora da eseguire è invariato rispetto a quello già approvato;

considerato inoltre che il progetto stesso:

- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- prevede una proroga dei tempi alle stesse condizioni dettate nel vigente atto autorizzativo.

Si è quindi ritenuto di accogliere l'istanza di proroga dell'autorizzazione, ai sensi della l.r. 23/2016, per i lavori di coltivazione e di recupero ambientale, per la cava in località Cascina Grangetta del Comune di Caselette per un periodo di 5 anni, con le seguenti specifiche condizioni:

- è concessa alle società ALLARA S.p.A., in Strada Frassineto Po n. 42, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 00414250068, e SACCONA s.n.c., con sede legale in via del Fanghetto n. 6, 10072 Caselle Torinese (TO), P.IVA 05908100018, la proroga dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 18 febbraio 2025, per i lavori di coltivazione e recupero ambientale, della cava in località Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO), sui mappali identificati al N.C.T. Foglio n. 13, particelle n. 321, 322;
- la garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, posticipata e sostitutiva della precedente dovrà essere pari a € 1.654.800,00 (unmilionesecincocinquantaquattromilaottocento/00). La nuova polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo del Comune di Caselette n. 7/2010;
- devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica n. 18/2020 dell' 8 ottobre 2020 rilasciata dal Comune di Caselette ai sensi del d.lgs 42/2004;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

visti gli atti d'ufficio e il progetto allegato all'istanza.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti")
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"
- Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

determina

per quanto espresso in premessa:

di concedere alle società ALLARA S.p.A., in Strada Frassineto Po n. 42, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 00414250068, e SACCONA s.n.c., con sede legale in via del Fanghetto n. 6, 10072 Caselle Torinese (TO), P.IVA 05908100018, la proroga dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 18 febbraio 2025, per il completamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale della cava in località Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO), sui mappali identificati al Foglio n. 13, particelle n. 321, 322;

di stabilire che:

le Società ALLARA S.p.A. e SACCONA s.n.c., devono presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, una nuova fidejussione, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016, sostitutiva della precedente pari a € 1.654.800,00 (unmilionesecentocinquantaquattromilaottocento/00). La nuova garanzia fidejussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica n. 18/2020 dell'8 ottobre 2020 rilasciata dal Comune di Caselette ai sensi del d.lgs 42/2004;

fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo del Comune di Caselette n. 7/2010;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

la presente determinazione sarà inviata al Comune di Caselette per quanto di competenza, anche al fine di consentire lo svincolo della precedente fidejussione all'atto di accettazione della nuova cauzione da parte dell'amministrazione regionale;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini